

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**

**COSTITUZIONE - SEDE**

E' costituita un'Associazione denominata "Associazione Italiana Educatori Finanziari", in sigla "AIEF".

L'AIEF è una libera associazione professionale di categoria senza scopo di lucro. La sede legale è in Corso Italia n. 142, Santeramo in Colle (BA).

L'associazione ha durata illimitata.

**Articolo 2**

**SCOPO E FINALITÀ**

L'attività dell'Associazione è democratica, indipendente da ogni confessione religiosa e da ideologie politiche e si propone di:

1. Promuovere l'alfabetizzazione dei cittadini nel settore economico-finanziario, attraverso la formazione e l'organizzazione degli operatori aderenti, quali veri e propri professionisti del settore.
2. Curare la formazione degli operatori aderenti in modo che si caratterizzino come specialisti dell'educazione, con competenze pedagogiche prima che tecniche e di settore.
3. Far riconoscere il ruolo professionale degli specialisti dell'educazione AIEF nell'ambito delle Amministrazioni pubbliche e private, stabilendo rapporti con Istituzioni, Enti, Università, Istituti, Associazioni e organizzazioni sociali e culturali interessate alle tematiche del settore.
4. Promuovere, coordinare, incentivare e svolgere attività scientifica e di ricerca per contribuire allo sviluppo professionale dell'educatore finanziario e favorirne il perfezionamento tecnico e culturale.
5. Promuovere la regolamentazione della professione di Educatore Finanziario.
6. Promuovere la regolamentazione della figura professionale dell'educatore e del pedagogo all'interno dei contesti educativi.
7. Progettare, realizzare, promuovere e gestire un sistema strutturato di formazione e/o di perfezionamento continuo, anche per il personale della Scuola di ogni ordine e grado e Università, promuovendo l'educazione alla cultura economica e finanziaria, sia in relazione a bisogni individuali e sociali degli studenti, sia per implementare le competenze trasversali di insegnanti, personale ATA e dirigenti.
8. Promuovere ogni iniziativa atta a conseguire il riconoscimento dell'Associazione sia in ambito nazionale che internazionale, sia in ragione della normativa vigente che di quella emananda in conformità alle direttive comunitarie ed internazionali.
9. Prendere parte al dibattito in atto in ambito comunitario, anche attraverso un'attiva partecipazione ad

altre similari realtà associative internazionali, in modo da favorire un proficuo scambio di idee ed esperienze tra i diversi modelli educativi.

10. Promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, attraverso la realizzazione di un sistema integrato di educazione finanziaria, stabilendo rapporti con il Parlamento, i Ministeri, le Università, gli Enti, gli Istituti, le Associazioni, i Sindacati e con organizzazioni sociali e culturali, anche internazionale;

11. Organizzare corsi di formazione professionale (tecnica, comportamentale e manageriale) per diplomati e non, laureati e personale specializzato e non, per Enti Pubblici e privati e/o loro consorziati ed associazioni.

### **Articolo 3**

#### **ATTIVITÀ DELL'AIEF**

Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, l'AIEF sviluppa la ricerca e svolge attività didattiche sperimentali, nonché attività a queste collegate, anche con la collaborazione ed il supporto di soggetti sia pubblici che privati, italiani e stranieri.

Promuove iniziative nel contesto scolastico e nelle imprese per favorire il rafforzamento della cultura finanziaria nel Paese.

Promuove iniziative nel contesto scolastico e nelle imprese per favorire il rafforzamento dell'attività educativa e pedagogica nel Paese.

Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'AIEF procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative.

L'AIEF può partecipare a società o ad alte forme associative di diritto privato per l'adozione, promozione, realizzazione e/o sviluppo di attività di formazione e/o ricerca, o, comunque, utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. La partecipazione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'AIEF per le proprie iniziative didattiche e di ricerca può costituire sedi all'estero, con riguardo all'ordinamento del Paese nel quale ha luogo l'iniziativa, anche mediante la collaborazione ed il supporto di soggetti sia pubblici che privati, italiani e stranieri.

### **Articolo 4**

#### **STRUMENTI OPERATIVI**

L'AIEF promuove l'attività di educazione finanziaria, attraverso l'ingaggio di associati qualificati e/o propensi alla qualificazione professionale nel settore attraverso strumenti operativi di seguito descritti:

a) la tenuta del Registro degli Educatori Finanziari AIEF, sulla base del Regolamento interno approvato dall'Assemblea dei Soci;

- b) la costituzione di commissioni permanenti e di gruppi di studio e di ricerca;
- c) l'attività editoriale e la diffusione dell'informazione con qualsiasi mezzo di comunicazione sia tradizionale che elettronico, ivi compresa la televisione e via web, in proprio o in collaborazione con terzi;
- d) la promozione e l'organizzazione, in proprio o in collaborazione con terzi, di corsi di formazione professionale, incontri, congressi, conferenze, viaggi di studio e attività culturali;
- e) il supporto alla ricerca e alla innovazione tecnologica, telematica e dei sistemi tecnologici avanzati, per la produzione e/o diffusione di servizi educativi e formativi, telematici, teledidattici, di tele-informazione;
- f) la gestione e lo sviluppo di una biblioteca specialistica di settore, anche in forma multimediale;
- g) l'adozione di un Codice Deontologico ovvero di un insieme di regole di carattere etico a cui gli associati devono far riferimento nello svolgimento dell'attività professionale, nei rapporti con i terzi, con i colleghi e con l'Associazione sulla cui applicazione vigilerà lo Sportello di Riferimento per il cittadino consumatore, di cui al successivo articolo 19. Nella redazione di tale codice viene garantita la protezione dei minori e la salvaguardia della dignità umana e lo stesso documento è reso pubblico sul sito web dell'Associazione;
- h) l'attivazione di Centri di Educazione Finanziaria (CEF) gestiti da associati, tramite cui diffondere iniziative e attività sul territorio.

Per il conseguimento di tali scopi l'Associazione potrà assumere personale, stipulare accordi di collaborazione, acquistare beni strumentali necessari per lo svolgimento delle attività indicate, accettare donazioni o lasciti, stipulare convenzioni e contratti, affiliarsi od associarsi ad altre associazioni.

L'AIEF assicura il livello professionale, attraverso metodologie di lifelong learning, degli Educatori Finanziari iscritti al Registro AIEF, utilizzando moderne forme di qualitative assessment e certificato di abilitazione.

## **TITOLO II**

### **GLI ASSOCIATI**

#### **Articolo 5**

#### **SOCI - DIRITTI E DOVERI**

Pur senza differenze di diritti e doveri ed al solo scopo di tener viva la memoria delle origini, nell'Associazione si distinguono: i soci Fondatori ed i soci Ordinari. Sono soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo originario. Coloro che ad esito di domanda di adesione accolta dal Consiglio Direttivo sono o diventeranno soci successivamente sono considerati soci Ordinari.

Possono essere Soci tutti coloro che (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee, provenienza e religione), condividendo lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

La partecipazione all'Associazione presuppone l'accettazione del presente Statuto, del Codice Deontologico, del Regolamento interno nonché le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi e la regolare corresponsione della quota associativa.

Il numero dei Soci è illimitato.

I Soci svolgono attività a favore dell'Associazione, e per il raggiungimento dei fini sociali, prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Gli associati in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto-dovere di partecipare alla vita dell'Associazione di appartenenza concorrendo all'attuazione dello scopo associativo e alla definizione dei programmi, uniformandosi al presente Statuto, indipendentemente dalla loro categoria di appartenenza.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo e, pertanto, la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le eventuali organizzazioni pubbliche e/o private possono partecipare nella persona di un loro rappresentante.

Nel caso di esercizio di attività, professionale e non, con organizzazione di impresa, la persona aderisce all'Associazione a titolo personale.

Gli Associati iscritti al Registro degli Educatori Finanziari inoltre hanno l'obbligo di:

- a) procedere all'aggiornamento professionale costante e continuo, la cui certificazione è di competenza esclusiva dell'Associazione;
- b) non svolgere attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo e/o ordine professionale.

#### **Articolo 6**

##### **SOSTENITORI**

Sono sostenitori le persone fisiche e giuridiche che effettuano donazioni a favore dell'Associazione.

Sono altresì sostenitori le persone fisiche che collaborino volontariamente e gratuitamente, alle attività dell'Associazione.

#### **Articolo 7**

##### **RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO**

Il Socio può recedere dall'Associazione per dimissioni mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, provvedendo al pagamento di eventuali spese, quote o quanto altro eventualmente in sospeso.

Il Socio perde la propria qualifica e i propri diritti se moroso da oltre 60 giorni nel pagamento della quota associativa.

Colui che contravviene ai doveri stabiliti dal presente Statuto o che, con il suo comportamento, non rispetta il Codice Deontologico, o che porta discredito all'Associazione stessa, può essere escluso dall'Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo, se non espressamente autorizzati dall'Assemblea dei Soci, non potranno rivestire cariche in altre Associazioni analoghe ed i medesimi decadranno dalla loro carica se candidati e/o eletti successivamente in Associazioni analoghe all'AIEF.

Il Socio che sia venuto meno ai doveri sociali o abbia svolto o svolga attività in contrasto con gli scopi dell'Associazione viene escluso.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. è comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

In caso di recesso o di esclusione non sarà restituita alcuna somma relativa alla quota di iscrizione o di rinnovo dell'iscrizione o altra spesa da parte dell'Associazione.

Ogni ex Socio escluso può richiedere la reintegrazione sottoponendo una domanda di adesione per iscritto al Consiglio Direttivo che sarà deputato alla valutazione.

### **TITOLO III**

#### **ORGANIZZAZIONE E CARICHE ASSOCIATIVE**

##### **Articolo 8**

##### **GLI ORGANI SOCIALI**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) Il Presidente;
- c) Il Presidente onorario;
- d) Il Consiglio Direttivo;
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) Il Collegio dei Probiviri (qualora nominato).

Le elezioni a qualsiasi carica sociale devono avvenire per iscritto.

Tutte le cariche sociali sono normalmente assunte a titolo onorifico e gratuito. è ammesso compenso solo se previsto in via preventiva nei bilanci annuali.

Il componente di qualsiasi organo collegiale che non partecipa, senza giustificato motivo, a più di due riunioni consecutive del consesso di cui fa parte viene dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza che provvede alla sua sostituzione.

Saranno riconosciuti i rimborsi per le spese sostenute e documentate dagli esponenti del Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri per le attività funzionali al perseguimento degli scopi associativi.

L'Associazione può, tramite il proprio Regolamento, prevedere la costituzione di ulteriori organi operativi per il funzionamento dei quali non è necessaria una modifica del presente Statuto.

#### **Articolo 9**

##### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci iscritti a Libro Soci ed in regola con il versamento della quota associativa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto o comunicazione via posta elettronica, da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'indicazione del luogo (anche fuori della sede sociale), giorno ed ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. è straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. è ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **Articolo 10**

##### **COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea deve:

1. approvare la relazione annuale del Presidente sull'andamento dell'Associazione e approvare il bilancio di esercizio;
2. fissare l'importo della quota sociale annuale;
3. approvare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione proposte dal Consiglio Direttivo;
4. approvare il Codice Deontologico e il Regolamento interno;
5. deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei Soci;
6. eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
7. deliberare in merito alle modifiche da apportare allo Statuto e allo scioglimento dell'Associazione;
8. deliberare su ogni altro argomento all'ordine del giorno;
9. deliberare su quanto demandatole per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 11**

##### **VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima

convocazione se è presente la maggioranza dei Soci effettivi aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

E' possibile partecipare all'Assemblea per delega scritta. Ciascun Socio può rappresentare fino a un massimo di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

Le deliberazioni assembleari sono approvate a maggioranza dei voti espressi, senza computare gli astenuti.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche dello Statuto dell'Associazione con il voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei Soci, in prima convocazione, mentre in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei Soci presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o da altro Socio da lui designato, che ne dirige i lavori, sovrintende all'ordinato e proficuo svolgimento, dà e toglie la parola, mette ai voti le proposte.

Il Presidente nomina un Segretario dell'Assemblea.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea verranno riassunte in un verbale redatto dal Segretario che lo controfirma dopo la sottoscrizione del Presidente, nei casi in cui non consti da atto di notaio. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

#### **Articolo 12**

##### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

E' composto da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea tra i propri Soci Effettivi.

Si riunisce almeno una volta ogni quadrimestre su convocazione del Presidente; le convocazioni possono avvenire mediante avviso scritto, affisso nella sede legale e pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale, o comunicazione via pec ed è validamente costituito quando è presente personalmente la maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.

Può essere convocato dal Presidente ogni qual volta lo reputi opportuno e quando ne sia fatta richiesta scritta da un terzo dei Consiglieri, entro quindici giorni dalla ricezione.

Delibera a maggioranza dei presenti che si esprimono (non si computano, quindi, gli astenuti) e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente:

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; attua gli indirizzi dell'Assemblea e le linee programmatiche deliberando in ordine al funzionamento dell'Associazione ed

inoltre:

- a) dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti;
- b) elegge fra i propri componenti il Presidente, il Vice-Presidente e un Segretario;
- c) determina l'entità della quota associativa annuale;
- d) delibera in ordine alle condizioni e modalità di adesione dei Soci;
- e) adotta i provvedimenti disciplinari;
- f) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione e il bilancio d'esercizio;
- g) redige/aggiorna e presenta all'Assemblea il Codice Deontologico e il Regolamento interno;
- h) convoca l'Assemblea straordinaria;
- i) definisce l'organigramma dell'Associazione formalizzando poteri e deleghe;
- l) può deliberare la costituzione di Commissioni e di Comitati Tecnici consultivi per l'analisi di problematiche specifiche;
- m) approva policy interne;
- n) delibera l'istituzione di sedi secondarie;
- o) propone all'Assemblea straordinaria eventuali modifiche statutarie;
- p) propone all'Assemblea ordinaria eventuali modifiche del Regolamento interno e del Codice Deontologico;
- q) vigila sul buon funzionamento dell'Associazione.

In caso di dimissioni o decadenza di un membro del Consiglio Direttivo, il Presidente può cooptare un nuovo Socio che resterà in carica sino alla successiva Assemblea, ove si procederà alla nomina di un membro effettivo. In alternativa, in caso di dimissioni o decadenza di un membro del Consiglio Direttivo, il Presidente, o in caso di sua assenza chi ne fa le veci, riduce il numero dei Consiglieri fino alla nuova Assemblea, che assegnerà un nuovo Consigliere o ridurrà il numero di composizione del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;



d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **Articolo 13**

##### **IL PRESIDENTE**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Illustra la relazione annuale, unitamente al rendiconto dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso, al Consiglio Direttivo e propone l'approvazione all'Assemblea dei Soci.

Garantisce l'applicazione dello Statuto.

Può delegare i suoi poteri, in tutto o in parte, a titolo temporaneo o provvisorio, a uno o più membri del Consiglio Direttivo con formale atto motivato e nominativo.

Mantiene i rapporti con le Istituzioni e con il mondo politico e sociale, assumendo le opportune iniziative per valorizzare il ruolo dell'Associazione e la sua capacità rappresentativa.

Attua le deliberazioni degli organi collegiali e adotta i provvedimenti necessari al conseguimento dei fini sociali; esercita, ove occorra e per i provvedimenti di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo sottoponendo alla ratifica dello stesso, nella sua prima riunione utile.

In caso di vacanza del Presidente, il Vice-Presidente ne assume le funzioni in via interinale e convoca, entro novanta giorni dalla vacanza, il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, il cui incarico ha termine alla scadenza degli organi collegiali.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo, convocato ai sensi del comma precedente, non dovesse perfezionare l'accordo per l'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente provvede senza indugio a convocare per detta incombenza l'Assemblea dei Soci.

#### **Articolo 14**

##### **IL PRESIDENTE ONORARIO**

L'Assemblea dei Soci può nominare un Presidente onorario, indicandolo tra i Soci medesimi, nel caso in cui si intenda premiare il Socio che si sia distinto per l'impegno nella conduzione di attività inerenti gli scopi associativi e/o che abbia caratteristiche professionali e personali tali da poter dar lustro all'Associazione e alle relative attività.

Il Presidente onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione né poteri specifici; può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo e fornire, sempre e comunque, pareri non vincolanti sulle

attività e sulle iniziative promosse dall'Associazione.

#### **Articolo 15**

##### **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

E' nominato dall'Assemblea, su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo.

E' composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro Nazionale dei Revisori dei Conti e dunque con idonea capacità professionale, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, coadiuvando il Consiglio Direttivo nella predisposizione del Bilancio d'esercizio.

Dura in carica per n. 5 (cinque) anni. I suoi componenti possono essere rieletti e possono essere revocati solo per giusta causa.

Le procedure di nomina e di funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti sono determinate nelle policy per l'amministrazione, la contabilità e la finanza adottate dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 16**

##### **IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

E' nominato dall'Assemblea dei Soci, qualora necessario, e rappresenta l'organo perfetto di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

La carica di probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

Si compone di tre membri effettivi e due supplenti che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio dei Probiviri con potere di rappresentanza.

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di esprimere, su richiesta, parere in materia statutaria al Presidente e agli organi collegiali, di controllare il rispetto delle norme dello Statuto da parte dei Soci e degli altri Organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci in materia associativa, ovvero tra Soci e Organi sociali, ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge sono deferite all'Autorità Giudiziaria.

Opera in piena indipendenza, risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea dei Soci e agisce per propria iniziativa, su istanza di parte o su segnalazione, in via conciliativa e quale amichevole compositore, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Dura in carica per n. 5 (cinque) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

#### **TITOLO IV**

## **LE RISORSE ECONOMICHE E IL BILANCIO DI ESERCIZIO**

### **Articolo 17**

#### **LE RISORSE ECONOMICHE**

Le risorse economiche di cui dispone l'Associazione sono costituite da beni mobili e immobili pervenuti ad essa attraverso:

- a) quote associative annuali e contributi volontari o straordinari dei Soci;
- b) eredità, donazioni e legati ricevuti;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di altri enti o istituzioni di diritto pubblico e contributi di soggetti privati finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi e progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di altri organismi nazionali e internazionali;
- e) proventi da convenzioni stipulate con Enti Pubblici;
- f) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- h) finanziamenti, anche onerosi, provenienti da istituti di credito;
- i) proventi derivanti da abbonamenti e vendita di stampati e iniziative editoriali;
- l) attività di formazione e aggiornamento professionale;
- m) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli Associati, anche in forma indiretta.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

### **Articolo 18**

#### **IL BILANCIO D'ESERCIZIO**

E' annuale e decorre dal primo gennaio al trentuno di dicembre di ogni anno ed è redatto a norma di legge.

E' predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei Soci ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni Socio su richiesta.

Deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

### **Articolo 19**

#### **SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

In caso di scioglimento dell'Associazione il Patrimonio verrà devoluto ad uno o più enti no profit individuati dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 20**

##### **SPORTELLO DI RIFERIMENTO PER IL CITTADINO CONSUMATORE**

L'AIEF promuove forme di garanzia a tutela dell'utente. E' attivato, anche via web, lo Sportello di Riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali potranno rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'articolo 27-ter del Codice del Consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206, nonché ottenere informazioni relativi all'attività professionale in generale ed agli standard qualitativi da essa richiesti agli iscritti. Le procedure di nomina e di funzionamento dello Sportello di Riferimento per il cittadino consumatore sono determinate nelle policy per l'amministrazione, la contabilità e la finanza adottate dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 21**

##### **CLAUSOLA ARBITRALE**

Ogni eventuale controversia dovesse insorgere tra Soci, ovvero tra Soci e Organi sociali, ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge debbono essere deferite all'Autorità giudiziaria, sarà devoluta per la sua definizione ad un arbitro unico che giudicherà pro bono ex aequo, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bari o al Collegio dei Probiviri, se costituito.

Il lodo così adottato è inappellabile ed immediatamente esecutivo.

#### **Articolo 22**

##### **DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Infine la piena e completa attuazione delle norme del presente Statuto potrà essere raggiunta mediante il Regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci e policy operative approvate dal Consiglio Direttivo.

Firmato: LELLA Nunzio Vito Erasmo - Annalisa STASI notaio (vi è il sigillo).

Certifico io sottoscritta avvocato Annalisa STASI, Notaio in Gioia del Colle, iscritta al Collegio Notarile del Distretto di Bari, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, e successive modifiche. Esente da imposta di bollo. Gioia del Colle, lì ventiquattro maggio duemilaventuno.